



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

ORDINANZA N. 118 del 19-09-2023

OGGETTO: Revoca agibilità e ordinanza di sgombero dei locali di proprietà di Veneta Valli S.a.s. siti a Cismon del Grappa, in Via Latifondi, 18.

VISTO che in seguito ad un sopralluogo in data 27 ottobre 2022 effettuato da personale di ARPAV presso lo stabile in Via Latifondi, 18 in Comune di Valbrenta, frazione di Cismon del Grappa, è pervenuto al Comune di Valbrenta in data 05.12.2022, con prot. n. 14612, il rapporto tecnico MO12TVI, datato 28.11.2022;

DATO ATTO che, all'interno del fabbricato oggetto del sopralluogo, svolgeva la propria attività di recupero e commercio di sale industriale ad uso antighiaccio stradale ed industriale la ditta RENOVA SRL, con sede legale in Vicenza, Corso Padova, 26, il cui legale rappresentante risulta essere il sig. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ e residente a ██████████, in Via ██████████

ACCERTATO che la proprietà del fabbricato in questione risulta essere della ditta Veneta Valli S.a.s., con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), in via Marconi 17, P.I. 03456950264, Cod. Fisc. 02003570260;

DATO ATTO che, a seguito della ricezione del rapporto tecnico sopra citato, è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 151 del 14.12.2022;

VERIFICATO che tra gli adempimenti previsti dall'ordinanza sindacale n. 151 era prevista la redazione, da parte di un tecnico abilitato, di una indagine statica, ed eventuale collaudo statico, che certificasse lo stato di conservazione e di sicurezza delle strutture verticali ed orizzontali del fabbricato;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

VISTA la relazione statica a firma dell'Ing. Tonella Fabrizio pervenuta al prot. com. n. 4297 in data 03.04.2023 e comprensiva della documentazione fotografica, nonché della planimetria della porzione di edificio interessata dall'indagine;

DATO ATTO che nel documento dell'Ing. Tonella si legge quanto segue:

“Gli interventi necessari si possono riassumere:

- *Sostituzione dei pannelli danneggiati e/o incurvati con elementi di nuova costruzione avendo l'attenzione di verificare lo stato degli agganci degli stessi cui pilastri ed eventualmente integrarli e/o sostituirli;*
- *Installazione di pareti mobili prefabbricate autostabili poste parallelamente alla linea di perimetro e bloccate al pavimento con tasselli per impedire lo scivolamento;*
- *Ripristino dei pilastri ove sbriciati o rovinati da urti in genere con l'impiego di idonei prodotti cementizi additivati e l'eliminazione delle tassellature in genere avendo cura di preferire cerchiature ed ammorsamenti amovibili indipendenti dai pilastri non tassellati al calcestruzzo;*
- *Protezione dei pilastri prefabbricati dagli urti con profili in acciaio (paracolpi) fissati al pavimento mediante piastre e tasselli staccati dai pilastri fino ad una altezza di circa m. 1,50”.*

VISTA la nota della Provincia di Vicenza pervenuta al prot. com. n. 5454 in data 28.04.2023, avente ad oggetto l'avvio del procedimento e indizione della conferenza di servizi semplificata ai sensi degli artt. 7, 8 e 14-bis della L. 241/90, per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi a favore della RENOVA S.r.l.;

PREMESSO che, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, la Provincia di Vicenza chiedeva al Comune di Valbrenta di verificare l'ottemperanza, da parte delle ditte interessate, a quanto contenuto nell'ordinanza sindacale n. 151 del 14.12.2022, con particolare attenzione a quanto previsto nella perizia statica dell'ingegnere, con conseguente attestazione di agibilità per il fabbricato in questione;

CONSIDERATO:

- che in data 05.06.2023, prot. n. 7057, l'Ufficio Tecnico comunale riscontrava alla nota della Provincia di Vicenza del 28.04.2023, prot. n. 5454, comunicando che il fabbricato era stato dichiarato agibile per il solo sub. 2, con rilascio dell'agibilità parziale prot. n. 1590 in data 27.04.2006;
- che, alla data del 05.06.2023, le ditte interessate non avevano ancora messo in atto alcun intervento di quelli prescritti dalla relazione statica dell'ing. [REDACTED];



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

- che, dal confronto della documentazione tecnica agli atti del Comune, e più precisamente tra lo “stato autorizzato” e lo “stato realizzato” accertato anche a seguito di sopralluogo e verbale tecnico del 13.04.2023, prot. n. 4681, era emersa la presenza di una difformità edilizia nel posizionamento delle pareti divisorie interne;
- che, per quanto sopra esposto, non poteva essere rilasciata alla Provincia di Vicenza l’attestazione di agibilità del fabbricato;

VISTO che la Provincia di Vicenza, con propria nota del 07.06.2023, depositata al prot. com. n. 7144, trasmetteva agli enti interessati la documentazione integrativa depositata dalla RENOVA S.r.l. relativamente al procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti e, contestualmente, richiedeva la verifica dei contenuti di tale documentazione;

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza, con propria comunicazione del 07.06.2023, prot. n. 7145, sollecitava la ditta RENOVA alla realizzazione degli interventi previsti dalla perizia statica ai fini del rilascio dell’attestazione dell’agibilità del fabbricato;

VISTO che, con comunicazione prot. n. 7230, in data 08.06.2023, era stata informata Veneta Valli, ditta proprietaria dell’immobile, che sarebbe stato avviato d’ufficio il procedimento per la vigilanza sulla regolarità delle opere edilizie, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, e che la stessa Veneta Valli, con nota del 26.06.2023, prot. n. 8134, aveva dato riscontro comunicando che avrebbe provveduto alla rimozione della partizione interna installata in difformità da quanto autorizzato, non appena RENOVA avesse riportato la lavorazione e il deposito di materiale entro i limiti di cui al sub. 2 del mappale 1453, fg. 2, ovvero entro la porzione di fabbricato per la quale era stata rilasciata l’agibilità;

DATO ATTO che, con propria nota del 08.06.2023, prot. n. 7239, l’ufficio tecnico del Comune di Valbrenta ribadiva alla Provincia che, dal confronto tra la documentazione integrativa trasmessa da RENOVA S.r.l. e quella agli atti del Comune collegata all’agibilità, era emersa la presenza di una difformità edilizia interna al capannone;

VISTA la successiva comunicazione del Comune di Valbrenta del 17.07.2023, prot. n. 9150, indirizzata a Veneta Valli S.a.s. e a RENOVA S.r.l., con la quale si assegnavano 60 giorni di tempo a far data dal ricevimento di tale comunicazione, per la messa in atto degli interventi previsti dalla perizia statica dell’Ing. Tonella;

ACCERTATO che, sempre con la comunicazione di cui sopra, venivano diffidate le ditte Veneta Valli S.a.s. e RENOVA S.r.l. a non proseguire con la lavorazione del sale e a non accedere ai locali dal momento che non era possibile dichiarare la validità del certificato di agibilità rilasciato in data 27.04.2006, prot. n. 1590 e relativo al sub. 2 del mappale 1453, fg. 2;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

ACCERTATO che, ad oggi, non è pervenuto un cronoprogramma per la realizzazione dei lavori o una richiesta di proroga o sospensione dei termini assegnati da parte delle ditte interessate;

VERIFICATO che il certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, è rilasciato a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità dei locali, oltre che della verifica di conformità delle opere al progetto presentato;

DATO ATTO che, per il caso in questione, non può essere certificata la sussistenza dei requisiti sopra descritti;

VISTO l'art. 26 del D.P.R. 380/2001, concernente il potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso ai sensi dell'art. 222 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;

VERIFICATO che il vigente art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934 attribuisce al Sindaco il potere di dichiarare inabitabile un fabbricato, o parte di esso, e di ordinarne lo sgombero per ragioni igieniche;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO, inoltre, che l'attività condotta dalla RENOVA S.r.l. consiste nella lavorazione e commercio del sale proveniente dai prosciuttifici e, pertanto, tale attività si configura come *"...impianto di messa in riserva R13, selezione R12 e recupero R5 di rifiuti speciali, non pericolosi"*;

RILEVATO che l'area esterna del capannone risulta facilmente accessibile in quanto non adeguatamente recintata e il fabbricato non risulta in alcun modo presidiato o videosorvegliato;

CONSIDERATO che, a seguito della sospensione dell'attività di lavorazione del sale conseguente alla comunicazione in data 17.07.2023, prot. n. 9150, e dato lo stato dei luoghi sopra descritto, si è determinata - di fatto - una situazione di *"abbandono e deposito incontrollati di rifiuti..."*, ai sensi al comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;

EVIDENZIATO che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sono vietate;

VISTO il comma 3 del medesimo art. 192, il quale stabilisce quanto segue: *"...chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a*



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

Per tutto quanto sopra esposto

DICHIARA

Inagibili i locali di proprietà della ditta Veneta Valli S.a.s., con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), in via Marconi 17, P.I. 03456950264, Cod. Fisc. 02003570260 e catastalmente censiti al fg. 2, mappale n. 1453 e, per l'effetto, revoca il certificato di agibilità rilasciato in data 27.04.2006, con prot. n. 1590, riferito ai locali censiti al fg. 2, mappale n. 1543, sub. 2, in quanto sono state riscontrate delle difformità edilizie sull'immobile e, ad oggi, non si ritiene sussistano i requisiti di sicurezza, igiene e salubrità dei locali;

ORDINA

- al sig. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ e residente a ██████████, in via ██████████ ██████████, in qualità di legale rappresentante della ditta RENOVA SRL con sede legale in Vicenza, Corso Padova, 26, pec: renova@arubapec.it;
- alla ditta **Veneta Valli S.a.s.**, con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), in via Marconi, 17, P.I. 03456950264, Cod. Fisc. 02003570260, pec: venetavalli@legalmail.it, in qualità di proprietaria del fabbricato;

ciascuno per quanto di propria competenza, di:

1. interrompere la lavorazione del sale o qualsiasi altra attività all'interno e all'esterno del fabbricato dichiarato inagibile e di non accedere all'edificio;
2. sgomberare i locali da macchinari e da qualsiasi altro materiale presente, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e avvalendosi di ditte specializzate in possesso delle necessarie autorizzazioni alla gestione dei rifiuti/materiali presenti e dopo avere messo in atto le necessarie misure di sicurezza;
3. fornire, all'ufficio tecnico del Comune di Valbrenta, e a sgombero ultimato, adeguata relazione descrittiva e fotografica, comprensiva dei formulari o certificazioni che attestino che i materiali attualmente presenti all'interno del fabbricato sono stati presi in carico e allontanati da ditte specializzate e nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Quanto sopra elencato dovrà essere messo in atto, entro e non oltre **30 giorni** dalla notifica della presente ordinanza;

INFORMA

- che, decorso inutilmente il termine assegnato, gli interventi saranno posti in essere d'ufficio ed in danno dei soggetti obbligati, così come previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- che gli effetti della presente ordinanza permarranno in essere sino al momento in cui l'autorità competente avrà accertato l'eventuale ripristino dei requisiti di conformità dell'immobile sotto l'aspetto igienico-sanitario ed ambientale;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata:
 - al sig. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ e residente a ██████████, in via ██████████ ██████████, legale rappresentante della ditta RENOVA SRL con sede legale in Vicenza, Corso Padova, 26, pec: renova@arubapec.it;
 - alla ditta proprietaria dell'immobile **Veneta Valli S.a.s.**, con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), in via Marconi, 17, P.I. 03456950264, Cod. Fisc. 02003570260 pec: venetavalli@legalmail.it;
- che la stessa venga trasmessa al dipartimento ARPAV di Vicenza e alla Provincia di Vicenza - Area Tecnica – Servizio Rifiuti VIA VAS, per quanto di competenza.

IL SINDACO
Luca Ferazzoli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Valbrenta;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Area 6ª Urbanistica, Piazza San Marco, 1 – 36029 VALBRENTA (VI);

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il dott. Paolo Montagna, responsabile dell'Area 6ª del Comune di Valbrenta.;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco

Ferazzoli Luca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i